

**CONVENZIONE TRA L'ASL N. 4 OGLIASTRA E L'ASL N. 8 CAGLIARI
PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FISICA SANITARIA AI
SENSI DEL D. LGS. 101/2020 E S.M.I E DEL D. M. 14/01/2021**

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari di seguito denominata anche "ASL n. 8 di Cagliari", con sede legale in Cagliari (CA), Via Lungomare Poetto, 12 – codice fiscale e partita IVA n. 03990560926 – nella persona del Direttore Generale Dott. Marcello Tidore, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentante

e

l'Azienda Socio Sanitaria Locale n.4 Ogliastra di seguito denominata anche "ASL n. 4 Ogliastra", con sede legale in Lanusei, Via Piscinas, 5 – codice fiscale e partita IVA n. 01620420917 – nella persona del Direttore Generale, Dott. Andrea Marras, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

- l'ASL n. 4 Ogliastra deve ottemperare agli obblighi di legge previsti dal D. Lgs. 101/2020 e s.m.i e dal D.M. 14.01.2021 in materia di radioprotezione dei pazienti, dei lavoratori e della popolazione e di sicurezza in risonanza magnetica;
- che allo stato attuale la Asl n. 4 Ogliastra non dispone, nel proprio organico, del personale avente la necessaria specializzazione ed esperienza per assolvere ai suddetti obblighi, né possiede tutte le risorse strumentali necessarie a garantire tali attività;
- l'ASL n. 8 Cagliari si è resa disponibile a garantire il servizio richiesto per il tramite dei propri dirigenti specialisti nella disciplina di interesse e dei TSRM a tal fine individuati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

Le Parti convengono che l'Azienda Socio Sanitaria Locale dell'Ogliastra, per l'assolvimento degli obblighi di legge, si avvale delle prestazioni professionali rese da personale altamente specializzato, autorizzato e messo a disposizione dall'ASL di Cagliari, nelle specialità previste in materia di radioprotezione e sicurezza in Risonanza Magnetica, così come dichiarate dal D. Lgs. 101/2020 e s.m.i e dal D.M. 14.01.2021, nonché per la consulenza su capitoli e aggiornamento tecnologico.

Articolo 2 – Modalità prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Fisici e dai TSRM a tal fine individuati, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia dell'esigenza e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza della ASL n. 8 di Cagliari, e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi dell'art. 14, co. 3, della Legge n.161 del 30 ottobre 2014.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantita dalle intese che intercorreranno tra la Direzione della ASL n. 4 Ogliastra ed i Direttori delle Strutture coinvolte della ASL n. 8 di Cagliari.

Le prestazioni saranno effettuate nei tempi e con le modalità da concordarsi preventivamente con i Responsabili delle Strutture interessate, e secondo quanto

previsto dalla vigente normativa.

Si prevede che qualora venga acquisito il software per la registrazione dei dati dosimetrici, le modalità di gestione dello stesso e dell'acquisizione ed elaborazione dei dati dosimetrici vengano stabilite con apposito accordo successivo tra le Parti e non siano disciplinate all'interno di questo accordo.

Articolo 3 – Coordinamento

Il coordinamento dell'equipe è svolto da un Dirigente Fisico dell'ASL n. 8 di Cagliari, specialista in Fisica Medica, Esperto di Radioprotezione ed Esperto in Sicurezza RM con pluriennale e documentata esperienza.

L'attività di coordinamento sarà relativa sia alle risorse umane esterne alla ASL n. 4 Ogliastra, sia alle risorse interne, che la stessa ASL valuterà di destinare per l'adempimento dei suddetti obblighi di legge inerenti le attività svolte dalla Fisica Sanitaria, nonché alla gestione delle risorse strumentali.

L'attività di coordinamento prevede il supporto alla Direzione nella programmazione e acquisto delle apparecchiature radiologiche e nel loro ammodernamento, nonché la responsabilità dell'indicazione delle specifiche dei capitolati per l'acquisto di DPI di radioprotezione per lavoratori e pazienti, e la verifica periodica degli stessi; prevede, inoltre, la responsabilità della stesura dei capitolati per il servizio di dosimetria e per l'acquisizione di strumentazione per la Fisica Sanitaria; nella stessa attività è contemplata anche la consulenza in caso di contenziosi giudiziari, nonché la collaborazione con i sistemi informativi per l'installazione e la configurazione del nuovo sistema RIS-PACS e per l'installazione del software di monitoraggio della dose.

L'attività di coordinamento prevede, inoltre, la responsabilità su eventuali calcoli di

dose al feto, la valutazione degli LDR e la stesura delle procedure necessarie all'adempimento degli obblighi di legge previsti, in collaborazione con gli altri servizi della ASL n. 4 Ogliastra competenti.

Si prevede che quota parte dell'attività di coordinamento potrà essere svolta durante l'orario di servizio e che il compenso forfettario annuo lordo ammonti a € 3.500,00.

Articolo 4 – Attività di sviluppo di procedure, manuali, capitolati e valutazioni tecniche

La redazione delle procedure relative alla radioprotezione e alla sicurezza RM, nonché la stesura di capitolati e le valutazioni tecniche, per quanto di competenza, saranno garantite dal personale professionista TSRM a tal fine individuato dell'Asl n. 8 di Cagliari, in collaborazione con le Strutture deputate della AS L n. 4 Ogliastra.

Si prevede che quota parte dell'attività relativa al presente articolo potrà essere svolta durante l'orario di servizio e che il compenso forfettario annuo lordo ammonti a € 2.800,00.

Articolo 5 – Attività di Formazione

Le attività di formazione, disciplinate dal D. Lgs. 101/2020 e s.m.i a dal D.M. 14/01/2021, saranno garantite dal Personale individuato in premessa, in funzione delle esigenze aziendali.

Articolo 6 – Tariffe e rendicontazione

L'ASL n. 4 Ogliastra, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, corrisponderà all'ASL n. 8 di Cagliari quanto previsto dalle tabelle allegate (ALLEGATO I costi fissi; ALLEGATO II costi variabili), oltre IRAP (8,5%) e oneri sociali (23,8%).

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata dal coordinatore delle

attività, con cadenza trimestrale, mediante compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate e sarà validata dall'ASL n. 4 Ogliastra.

Sulla base della rendicontazione validata la ASL n.4 Ogliastra emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura da parte della ASL n. 8 di Cagliari. La ASL n. 8 di Cagliari provvederà all'emissione della relativa fattura nel termine di sette giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico. I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n. 4 Ogliastra dietro presentazione di relativa fattura emessa dalla ASL n. 8 di Cagliari entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle fatture mediante versamento sul conto corrente giro-fondi IT09X0100003245520300320643, acceso presso la Banca d'Italia.

La ASL di Cagliari provvederà a liquidare nella prima busta paga disponibile gli emolumenti dovuti per le prestazioni eseguite, distribuite tra il personale che ha partecipato alle attività così come indicato con apposita comunicazione dal coordinatore delle attività.

La ASL di Cagliari provvederà ad attribuirne il 95% al personale dipendente come sopra individuato.

Articolo 7 – Oneri assicurativi

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni anche in itinere, i danni Kasko al mezzo di proprietà eventualmente utilizzato per gli spostamenti da e per la sede di svolgimento delle attività, sono a totale carico dall'ASL n. 4 Ogliastra.

Articolo 8 – Trattamento dei dati

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy, al fine di poter correttamente espletare le attività oggetto della presente convenzione e nei

soli limiti delle esigenze derivanti dalle stesse, si autorizza il personale individuato al trattamento dei dati personali. Tutti i dati e le informazioni di cui il suddetto personale verrà a conoscenza in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL n. 4 Ogliastra, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 9 - Durata

Il presente accordo ha validità dal 01.01.2024 al 31.12.2024.

Le Parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con nota formale trasmessa via posta certificata.

La convenzione può essere oggetto di rinnovo nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Articolo 10 – Codice di comportamento

Come previsto dall'art.2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, lo specialista aziendale nello svolgimento dell'attività prevista dal presente accordo è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dalla ASL di Cagliari, nonché delle Strutture presso cui è prestata l'attività, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 11 – Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle vigenti norme in materia.

Articolo 12 – Disposizioni finali

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

È soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972 e le stesse sono a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Il presente atto, composta da sette pagine e dodici articoli viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della L. 241/1990 come modificato dall'art. 6 del Decreto Legislativo 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'ASL n. 4 Ogliastra.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la ASL n. 4 Ogliastra
Il Direttore Generale

(Andrea Marras)

per la ASL n. 8 Cagliari
Il Direttore Generale

(Marcello Tidore)